

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Modifica al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79

Presentata il 18 giugno 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — La proposta di legge statale in oggetto, composta da tre articoli, interviene in materia di locazione di unità abitative a fini turistici senza prestazioni di servizi, la cui normazione specifica è attualmente carente. Pertanto:

l'articolo 1 dispone di novellare l'articolo 53 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo n. 79 del 2011, con una modifica che consenta alla normativa regionale di intervenire sulla disciplina e durata della locazione turistica;

l'articolo 2 dispone la disciplina transitoria da applicare ai contratti di locazione di unità abitative a fini turistici in corso alla data di entrata in vigore della legge e fino alla loro conclusione;

l'articolo 3 è la norma relativa all'entrata in vigore della legge.

Si ritiene che la novellazione in oggetto non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio di previsione statale per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) e si risolva nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 53 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79)

1. Al comma 1 dell'articolo 53 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: « Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione » sono aggiunte le seguenti: « e dalla normativa regionale sulla disciplina e durata della locazione turistica ».

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

1. Ai contratti di locazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

